Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b
33057 Palmanova (UD)
Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517
https:// friuliveneziagiulia.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024
COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 14/11/2023

Sommario

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2
Comunicato Ufficiale n. 113/A della F.I.G.C. 2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3
Segreteria 3
Il sabato del Nostro calcio 3
Coppa Italia Società di Eccellenza 2023/2024 – Trofeo Diego Meroi 4
Coppa Italia Società di Promozione 2023/2024 4
Coppa Regione Società di Prima Categoria 2023/2024 4
Svincoli Art. 109 4
Svincolo Art. 117 Bis 5
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 5
Segreteria 5
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15 5
Convocazione Selezione Territoriale Under 15 Femminile 6
Incontri Informativi 8
Incontro Informativo On Line Per Responsabili Tecnici E Dirigenti Responsabili Di Settore Giovanile E Tecnici Dell'attivita' Di Base E Di Settore Giovanile Dei Club 8
Sistema di Qualificazione dei Club s.s. 2023/2024 - Costituzione e Rinnovo per i Club di 1° Livello: Modalità e Scadenze 9
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 15
Segreteria 15
Deroghe Giovani Calciatrici Stagione Sportiva 2023/2024 15
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 15
RISULTATI GARE 17
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 18
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 18
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 19
ERRATA CORRIGE 24

BCC CREDIFRIULI
GRUPPO BCC ICCREA

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 113/A della F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 113/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES ORGANIZZATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

− preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativa alle gare della Fase Nazionale del Campionato Regionale Juniores organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2023/2024);

− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;

− visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;

− visti gli artt. 66, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;

− visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine della fase della competizione sopra citata, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi nazionali instaurati su ricorso della parte interessata:

− i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

− il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;

− i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11:00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13:00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19:00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale. gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

− il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

− il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10:00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

− il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

− il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;

− il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13:00 del giorno in cui è fissata l'udienza;

− al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati; Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO

Trascriviamo l'elenco delle gare in programma **Sabato 18.11.2023:**

ECCELLENZA A	**14:30**	COMUNALE FIUME V.BANNIA – TRICESIMO
	14:30	TAMAI – SPAL CORDOVADO
	15:00	SISTIANA SESLJAN – SAN LUIGI CALCIO (su accordo)
PROMOZIONE A	**14:30**	MARANESE - GEMONESE
	15:00	CALCIO TEOR – UNION MARTIGNACCO (su accordo)
PROMOZIONE B	**14:30**	CORMONESE – PRO ROMANS MEDEA
	14:30	PRO CERVIGNANO MUSCOLI – VIRTUS CORNO
1^ CATEGORIA A	**14:30**	UNIONE SMT CALCIO – VIVAI COOP. RAUSC / GRAVIS
1^ CATEGORIA B	**14:30**	CALCIO COM. BASILIANO – MERETO CALCIO
1^ CATEGORIA C	**14:30**	SOVODNJE – MLADOST S.Z.
2^ CATEGORIA A	**14:30**	MONTEREALE VALCELLINA – POLCENIGO BUDOIA
2^ CATEGORIA B	**14:30**	COSEANO – TAGLIAMENTO
2^ CATEGORIA C	**14:30**	TORREANESE – TARCENTINA
2^ CATEGORIA D	**14:30**	ZOMPICCHIA – MALISANA (su richiesta)
	15:30	PALAZZOLO – COMUNALE GONARS (su accordo)
2^ CATEGORIA E	**14:30**	TURRIACO 1922 – POGGIO
	15:00	VILLESSE CALCIO – BUTTRIO CALCIO (su richiesta)
2^ CATEGORIA F	**16:00**	CAMPANELLE – ZARJA ASD **(Via Petracco, Trieste)**

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2023/2024 – TROFEO DIEGO MEROI

Di seguito ricordiamo il programma del SECONDO TURNO della Coppa Italia 2023/2024 – Società di Eccellenza:

CALENDARIO DELLE GARE

2^ Giornata Mercoledì 15/11/2023 ore 20.00	3^ Giornata Mercoledì 06/12/2023 ore 20.00
TRIANGOLARE 1	
PRO FAGAGNA-AZZURRA PREMARIACCO Rip.: BRIAN LIGNANO CALCIO	AZZURRA PREMARIACCO-BRIAN LIGNANO Rip.: PRO FAGAGNA
TRIANGOLARE 2	
TOLMEZZO CARNIA-JUVENTINA S.ANDREA Rip:: PRO GORIZIA	PRO GORIZIA-TOLMEZZO CARNIA Rip.: JUVENTINA S.ANDREA

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2023/2024

Ricordiamo, di seguito, il programma della rimanente gara dei QUARTI DI FINALE:

MERCOLEDI' 15/11/2023 ORE 20:00

COMUNALE FONTANAFREDDA – BUIESE **Viale dello Sport, Fontanafredda (PN)**

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

La vincente vincente accederà alle semifinali.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2023/2024

Pubblichiamo di seguito, il programma aggiornato dei QUARTI DI FINALE della manifestazione di cui all'oggetto:

MERCOLEDI' 15/11/2023

DEPORTIVO JUNIOR – SAN DANIELE CALCIO	ORE 20:00
FULGOR – RIVIGNANO	**ORE 20:30**
SEDEGLIANO – S.GIOVANNI	ORE 20:00
MUGGIA 2020 – AZZURRA	ORE 20:00

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le quattro squadre vincenti accederanno semifinali.

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
2.076.141	MICHELOTTI Nicky	17.07.2006	RIVE D ARCANO FLAIBANO
3.012.784	VALERI Nicholas	03.11.2008	VIVAI COOP. RAUSCEDO

SVINCOLO ART. 117 BIS

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 117 Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
3.170.731	BON ENRICO	27.03.1982	BISIACA ASD

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Marco PISANO in preparazione al TDR che si svolgerà a Genova dal 22 al 29 marzo 2024, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 22 NOVEMBRE 2023 entro le ore 14.30 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (*Terreno erba artificiale*)

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica
- 2 – Copia Documento d'Identità personale
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni *(scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R)*
- Modulo "Dati giocatori" *(scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)*

Anticipando la documentazione tramite e-mail a: **rappresentativefvg@gmail.com; e l.infurna@lnd.it;** Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R**. muniti di ***Parastinchi obbligatori.*** **-** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo.*

CHIONS	Lombardo Gabriele
CJARLINS MUZANE	Ferrante Samuele, Zentilin Tiago
COM. FIUME V. BANNIA	Abis Adam Jared
DONATELLO	Di Litta Matteo, Hajdic Alan, Pittao Sebastiano Emanuele, Scarsini Tommaso
FONTANAFREDDA	De Bono Davide
MANZANESE	Codero Davide, Macorig Simone, Snidaro Christian
S. GOTTARDO	Ejike Lesley
SAN LUIGI CALCIO	Badan Cristian, Comelli Francesco, Pescetelli Emiliano
SANGIORGINA	Grop Mathias
SANT'ANDREA S.VITO	Bulich Giacomo
SANVITESE	Ongaro Alberto, Tonellotto Matteo
TIESTE VICTORY ACADEMY	Grilanc Gioele, Reatti Filippo, Ruttar Leonardo, Tavaglione Federico
TOLMEZZO CARNIA	Paganoni Nicholas, Rupil Nicholas
U. FINCANTIERI MONFALCONE	Giannone Ivan

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 15.30. DI LUNEDI' 20 NOVEMBRE 2023, inviando una e-mail all'indirizzo *rappresentativefvg@gmail.com* e *l.infurna@lnd.it* motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

La presente convocazione riguarda la selezione territoriale U15 femminile denominata **"TERRE DI NORDEST"**, gestita dal Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo le province di **Gorizia, Udine, Trieste, Pordenone e Treviso**.

Al fine di poter osservare e selezionare le ragazze della categoria Under 15 del territorio di competenza, sia tesserate con società femminili sia tesserate con società maschili, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, prof. Giovanni Messina, con riferimento al programma di Sviluppo dell'Attività Under 15 Femminile, comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **LUNEDI 27 NOVEMBRE 2023** presso il **Campo sportivo di STARANZANOA (GO), via Atleti Azzurri d'Italia,** per un allenamento/raduno.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di gioco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni, scarpe da calcio e parastinchi).

Obbligatorio presentare al raduno il certificato medico in corso di validità e la liberatoria firmata per la privacy (in allegato).

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager della Selezione:

MATTIA ZILLI

-cell. 342 8006216

-e-mail: fem.friulivgsgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatori Under 15 Femminile: Massimiliano Petrella

Team Manager: Mattia Zilli

Collaboratore Tecnico: Barbara Lesa, Antonio Borriello, Andrea Sabalino

Medico: Giovanni Piccolo

Si ringrazia la società U.S.D Bisiaca ASD per la collaborazione e disponibilità offerta.

ORARIO RITROVO: 0RE 15.00 – ALLENAMENTO DALLE ORE 15.30 ALLE 17.00

1	BASSI REBECCA	US TRIESTINA CALCIO 1918
2	BET MICHELLE	US TRIESTINA CALCIO 1918
3	BULIGA CARLA	US TRIESTINA CALCIO 1918
4	CARACCIOLO MARTINA	US TRIESTINA CALCIO 1918
5	DE MARTINO ANNA	US TRIESTINA CALCIO 1918
6	LARENZA ALICE	US TRIESTINA CALCIO 1918
7	MITROPOULOS NIKY	US TRIESTINA CALCIO 1918
8	MOSCOLIN RACHELE	US TRIESTINA CALCIO 1918
9	PASCOLO REBECCA	US TRIESTINA CALCIO 1918
10	POZZETTO ALESSIA	US TRIESTINA CALCIO 1918
11	STABILE ALESSIA	US TRIESTINA CALCIO 1918
12	VALENTI ALESSANDRA	US TRIESTINA CALCIO 1918
13	ZORZENON ANGELICA	US TRIESTINA CALCIO 1918
14	ZORZENON MATILDA	US TRIESTINA CALCIO 1918
15	ALBANESE CATERINA	ASD CLUB ALTURA
16	ANTONINI KAREN	ASD CLUB ALTURA
17	BALDO GIADA	ASD CLUB ALTURA
18	CARUSO SOFIA	ASD CLUB ALTURA
19	CASTRI EMMA	ASD CLUB ALTURA
20	EMILI VERONIKA	ASD CLUB ALTURA
21	GRECO ADELAIDE	ASD CLUB ALTURA
22	KOVIC AYRIN	ASD CLUB ALTURA
23	LANZALONGA SARA	ASD CLUB ALTURA
24	MONTANARI LUCIA	ASD CLUB ALTURA
25	PISANI GIORGIA	ASD CLUB ALTURA
26	SECCHI ARIANNA	ASD CLUB ALTURA
27	SORGO LETIZIA	ASD CLUB ALTURA
28	VELLENICH AGNESE	ASD CLUB ALTURA
29	BANCOVICH VERONICA	ASD CLUB ALTURA
30	BOLLINO CECILIA	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
31	DALLA VALERIA CHIARA	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
32	DAMBROSI ANNA	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
33	GERLONI AMBRA	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
34	LUISA ZOE	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
35	PIERI ELENA	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
36	RECCHIA ALESSANDRA	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
37	VASCOTTO AURORA	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
38	RINALDI REBECCA	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
39	MACI GRETA	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
40	GRASSI CHIARA	ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
41	DI GIOVANNA REBECCA	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
42	MACUZZI GIORGIA	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
43	PETEANI EMILY	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
44	SPADINI TEA	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
45	VALENTINO TERESA	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
46	CASAMASSIMA ELISABETTA	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
47	PERSOLJA FRANCESCA	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
48	RELLA NOEMI	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
49	TORTUL DENIS	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
50	PESTEL MICHELLE	SSDARL SANT'IGNAZIO
51	VITI GIORGIA	SSDARL SANT'IGNAZIO

INCONTRI INFORMATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Le sottoelencate Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2023-2024, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti a genitori/parenti degli atleti, dirigenti accompagnatori e tecnici:

- **A.S.D. CALCIO AVIANO**

Titolo: REGOLAMENTO DI GIOCO: AUTOARBITRAGGIO E DIRIGENTE ARBITRO.
Data e ora: venerdì 17 novembre 2023 ore 20.30
Luogo: Sala Riunioni BCC di Aviano, via G. Mazzini, 2 – Aviano (PN)
Relatore: Menegoz Valentino, Arbitro Benemerito, vice presidente AIA di Pordenone

- **A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT**

Titolo: IMPARIAMO A LEGGERE LE ETICHETTE ALIMENTARI
Data e ora: lunedì 20 novembre 2023 ore 18.30
Luogo: Sala Convegni Biblioteca Civica, Via Battiferro n. 1 – Maniago (PN)
Relatore: Dott.ssa Giorgia Padrini, laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – Dietista

- **A.S.D. SAN LUIGI CALCIO**

Titolo: STILE DI CONDUZIONE DEGLI ALLENAMENTI
Data e ora: lunedì 20 novembre 2023 ore 19.30
Luogo: Sala Riunioni A.S.D. San Luigi Calcio, Via Felluga n. 58 – Trieste
Relatore: Attilio Tesser, Allenatore UEFA Pro

- **A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO**

Titolo: SOCIETA' - ALLENATORE - FAMIGLIA, PRINCIPI DI BASE PER UNA BUONA ALLEANZA FORMATIVA.
Data e ora: giovedì 23 novembre 2023 ore 20.00
Luogo: Sala della sede dell'A.S.D. Liventina San Odorico, Via Martiri Sfriso 12/D - Sacile (PN)
Relatore: Ennio Martin, Psicologo dello sport

- **A.S.D. UNION MARTIGNACCO**

Titolo: L'ARBITRO, UNO DI NOI. RUOLO, FUNZIONE E FIGURA. NOVITA' REGOLAMENTI.
Data e ora: lunedì 27 novembre 2023 ore 19.30
Luogo: Sala Caduti di Nassiriya, Via Delser n. 33 – Martignacco (UD)
Relatore: Cristian De Franco e Michelangelo Tranchina, Presidente e Vice Presidente AIA Udine

INCONTRO INFORMATIVO ON LINE PER RESPONSABILI TECNICI E DIRIGENTI RESPONSABILI DI SETTORE GIOVANILE E TECNICI DELL'ATTIVITA' DI BASE E DI SETTORE GIOVANILE DEI CLUB

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia organizza un incontro informativo rivolto a) **Responsabili Tecnici di Settore Giovanile** b) ai **Tecnici dell'Attività di Base (AdB) dei Club** c) ai **Tecnici del Settore Giovanile dei Club** d) **Dirigenti Responsabili di Settore Giovanile** della regione. L'incontro ha lo scopo di informare circa l'utilizzo e la divulgazione di EvoApp, l'App di SGS FIGC per tutte le categorie dall'AdB al SG (Allievi U17/U16, Giovanissimi U15/U14, Esordienti U13/U12, Pulcini U11/10, Primi Calci U9/U8 e Piccoli Amici U7/U6).

Gli incontri sono aperti, oltre che ai **Responsabili Tecnici dei Club di 1°, 2° e 3° livello**, anche ai:

a) Tecnici Responsabili di ciascun gruppo squadra AdB dei Club della regione,
b) Tecnici Responsabili di ciascun gruppo squadra Settore Giovanile dei Club della regione,
c) ai Dirigenti Responsabili di Settore Giovanile dei Club della regione,

L'incontro ha lo scopo di informare dettagliatamente sull'***utilizzo di EvoApp***.

Gli incontri, **della durata di massimo 45'**, si svolgeranno on line sul portale Teams nelle date e orari di seguito specificati

INCONTRO INFORMATIVO UTILIZZO EVOAPP
lunedì 27/11/2023 ore 20.30-21.15

Tutti i tecnici interessanti sono invitati a compilare ENTRO 48 ore prima della data dell'incontro il form di iscrizione, accedendo tramite il seguente link:

https://forms.gle/dS87UPEhUb8VZUTx7

Gli iscritti riceveranno il link di accesso via mail all'indirizzo indicato nel form (vedi sotto) entro le ore 12.00 del giorno in cui è previsto l'incontro.

LA PARTECIPAZIONE È DA CONSIDERARSI OBBLIGATORIA PER I RESPONSABILI TECNICI E DIRIGENTI RESPONSABILI DEL SETTORE GIOVANILE DEI CLUB DI 2° E 3° LIVELLO E DI SOCIETA' INSERITE NEL PROGRAMMA DI AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE (AST) ED È OPPORTUNA E NECESSARIA PER TECNICI DI QUESTI CLUB E PER I RESPONSABILI TECNICI E DIRIGENTI RESPONSABILI DEL SETTORE GIOVANILE DEI CLUB DI 1° LIVELLO.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CLUB S.S. 2023/2024 - COSTITUZIONE E RINNOVO PER I CLUB DI 1° LIVELLO: MODALITÀ E SCADENZE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 e dal Comunicato Ufficiale n.9 "Sistema di qualità dei club giovanili" del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicati rispettivamente il 7/7/2023 e il 9/8/2023 (entrambi scaricabili dal seguente link: MATERIALE UTILE E/O DA SCARICARE s.s. 2023/2024 | FIGC), e in base a quanto già pubblicato nel CU FVG n.10 del 22/8/2023, nel CU FVG 12 del 25/8/2023. nel CU FVG n. 21 del 19/9/2023 e nel CU FVG n.36 del 24/10/2023:

1) **tutte le Società che svolgono attività giovanile anche se in un a sola delle categorie giovanili** (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) consegneranno la ***Dichiarazione di Impegno*** a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del 1° Livello (allegato 4a - Clicca **QUI** per scaricare l'allegato 4a). Diversamente, tali club saranno considerati "Club non classificati"

Per i Club di 1 Livello, la Dichiarazione di impegno *(Modulo richiesta riconoscimento Club*) di cui sopra **doveva essere inviata alla FIGC Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) entro il termine del 30 settembre 2023;**

2) **tutte le Società che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie giovanili** (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) dovranno presentare il ***Modulo/Modello di presentazione della società*** (allegato n.2 del CU n.9 – clicca **QUI** pe caricarlo). Diversamente, tali club saranno considerati "Club non classificati"

Tale modulo andrà inviato **ENTRO la seguente scadenza:**

- Club di 1° Livello: **entro il 30 ottobre 2023**

(e comunque, con scadenza perentoria, entro e non oltre il 31 Dicembre 2023, termine entro il quale potrà anche essere aggiornato).

Tale modulo andrà inviato via mail:

a) all'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)
b) alla Delegazione LND territorialmente competente, da allegare anche alla domanda di partecipazione/iscrizione all'attività ufficiale locale.

Le società che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie giovanili e che non presentano la *Dichiarazione di impegno* e non presentano il *Modulo di Presentazione della società* saranno qualificati come "Club non classificati".

Sono definiti CLUB "NON CLASSIFICATI" (CU SGS n.9 del 9/8/2023)**:**
a) i Club che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici. In caso di tale condizione, alla Società non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili,
b) i Club che non hanno presentato il "Modulo di Presentazione della Società" (Censimento SGS). In caso di tale condizione, alla Società non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

NB: le scadenze degli adempimenti per le società del Friuli Venezia Giulia possono essere diverse da quelle previste dal CU SGS n.9 del 9/8/2023 e relativi allegati in quanto le scadenze inserite in quest'ultimo CU e allegati corrispondono a quelle in cui il coordinamento regionale deve informare il Settore nazionale dei club oggetto di regolare riconoscimento. Anticipando le scadenze c'è la possibilità per il Coordinamento regionale di fornire le dovute informazioni alle società in difetto per permettere loro di adempiere a quanto previsto.

Fermo restando i Club che hanno già fatto richiesta di essere qualificati di 2 e 3 Livello (CU FVG n.20 del 15/9/2023 index.php (lnd.it)), di seguito l'elenco delle società che hanno inviato la ***Dichiarazione di impegno*** a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del 1° Livello (rispettando la scadenza per essere Club di 1 Livello) e che aggiorna quello pubblicato nel CU FVG n.31 del 10/10/2023, nel CU FVG n.34 del 17/10/2023, nel CU FVG n.36 del 24/10/2023, nel CU FVG 39 del 31/10/2023, nel CU FVG n.40 del 2/11/2023**:**

DELEGAZIONE DI GORIZIA

ASD AUDAX SANROCCHESE
USD BISIACA ASD
ASD CALCIO PIERIS 1975
ACD CORMONESE
ASD JUVENTINA
ASD MOSSA
ASD PRO GORIZIA
ASD PRO ROMANS MEDEA
ASD RONCHI CALCIO
SSD SOVODNJE
ASD TERZO
ASD TRIESTINA ISONTINO
ASD TURRIACO 1922

DELEGAZIONE DI PORDENONE

ASD ARZINO
ASD AZZANESE
ASD BORGOMEDUNA CALCIO
ASD CALCIO BANNIA
ASD CALCIO F. UNITED
ASD CALCIO ZOPPOLA
ASD CAVOLANO CALCIO
ASD CHIONS
ASD GS CONDOR
AC CORDENONESE 3S
ASD AC CORVA
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
GSD FIDES
ASD MANIAGO
ASD POLCENIGO BUDOIA
PORDENONE CALCIO SRL
ASD PRATA CALCIO F.G.
ASD PRAVIS 1971
ASD PRODOLONESE
ASD PRO FAGNIGOLA
ASD REAL CASTELLANA
ASD SANVITESE
ASD SARONE CANEVA
ASD SAS CASARSA
GSD SAVORGNANESE
ASD SESTO BAGNAROLA
ASD S. FRANCESCO
AD US SPILIMBERGO
ASD TIEZZO 1954
ASD TORRE
ASD USVAS
ASD UNION PASIANO
ASD UNION RORAI
AFP VILLANOVA ASD
ASD UNIONE SMT CALCIO
ASD AC VIRTUS ROVEREDO
ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS
ASD VIVARINA
SSD SACILESE a r.l.
USD SAN QUIRINO CALCIO

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD BREG SSD
ASD DOMIO CALCIO
ASD FC PRIMORJE
ASD NK KRAS REPEN
ASD MONTEBELLO DON BOSCO
ASD ROIANESE
SS SAN GIOVANNI
ASD SISTIANA SELJAN
ASD VESNA
ASD ZAULE RABUIESE

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

ASD CALCIO SAPPADA
ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD SAN PIETRO CALCIO
ASD STELLA AZZURRA CALCIO
ASD OVARESE
ASD VELOX PAULARO
ASD VILLA

DELEGAZIONE DI UDINE

ASD ACADEMY ANCONA
ASD ANCONA LUMIGNACCO
ASD AMICI DELLO SPORT VISCO
ASD AZZURRA PREMARIACCO
ASD BRIAN LIGNANO CALCIO
ASD BUJESE
ASD CALCIO TEOR
ASD CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE
ASD GS CHIAVRIS
ASD COMETAZZURRA
ASD COMUNALE POCENIA
ASD CORNO CALCIO
ASD CUSSIGNACCO
ASD DEPORTIVO JUNIOR
ASD FORUM JULII
ASD FULGOR
APD GRIGIONERI SAVORGNANO
ASD MAIANESE
ASD MANZANESE
ASD MORUZZO
ASD NUOVA OSOPPO
ASD US PALAZZOLO
ASD PORPETTO
ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
ASD RIVOLTO
ASD SAN GOTTARDO
ASD SANTAMARIA
USD SERENISSIMA PRADAMANO
ASD SEVEGLIANO-FAUGLIS
ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE
ASD UNIONE SPORTIVA PALAZZOLO
ASD UP REANESE
ASD UDINE CITY FUTBOL SALA
ASD VARMESE
US PRO FAGAGNA
ASD TARCENTINA
ASD UNIONE BASSO FRIULI
USD VALNATISONE

Fermo restando i Club che hanno già fatto richiesta di essere qualificati di 2 e 3 Livello (CU FVG n.20 del 15/9/2023 index.php (lnd.it)), di seguito l'elenco delle società che hanno inviato il ***Modulo/Modello di presentazione della società*** e che aggiorna quello pubblicato nel CU FVG n.31 del 10/10/2023, nel CU FVG n.34 del 17/10/2023, nel CU FVG n.36 del 24/10/2023, nel CU FVG 39 del 31/10/2023, nel CU FVG n.40 del 2/11/2023**:**

DELEGAZIONE DI GORIZIA

ASD AQUILEIA
ASD AUDAX SANROCCHESE
USD BISIACA ASD
ASD CALCIO PIERIS 1975
ACD CORMONESE
ASD JUVENTINA
USD MLADOST SPORTNO ZDRUZANJE
ASD MOSSA
ASD PRO GORIZIA
ASD PRO ROMANS MEDEA
ASD RONCHI CALCIO
SSD SOVODNJE
ASD TERZO
ASD TRIESTINA ISONTINO
ASD TORVISCOSA CALCIO
ASD TURRIACO 1922
ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE

DELEGAZIONE DI PORDENONE

ASD ARZINO
ASD CALCIO BANNIA
ASD CALCIO ZOPPOLA
ASD CAVOLANO CALCIO
APDC CHIONS
ASD GS CONDOR
ASD AC CORDENONESE 3S
ASD AC CORVA
ASD BORGOMEDUNA
ASD. VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
ASD MANIAGO
ASD POLCENIGO BUDOIA
ASD PORDENONE (calcio a 5)
PORDENONE CALCIO SRL
ASD PRATA CALCIO F.G.
ASD PRAVIS 1971
ASD PRO FAGNIGOLA
ASD REAL CASTELLANA
ASD SANVITESE
ASD SAS CASARSA
ASD SESTO BAGNAROLA
ASD S. FRANCESCO
AD US SPILIMBERGO
ASD USVAS
ASD TIEZZO 1954
ASD TORRE
ASD UNION PASIANO
ASD UNION RORAI
ASD UNIONE SMT CALCIO
ASD AFP VILLANOVA
ASD AC VIRTUS ROVEREDO
ASD VIVARINA
USD SAN QUIRINO CALCIO
SSD SACILESE a r.l.

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD BREG SSD
ASD DOMIO CALCIO
ASD NK KRAS REPEN
ASD MONTEBELLO DON BOSCO
ASD FC PRIMORJE 1924
SS SAN GIOVANNI
ASD SISTIANA SESLJAN
ASD VESNA
ASD ZARJA CSD
ASD ZAULE RABUIESE

DELEGAZIONE DI UDINE

ASD ACADEMY ANCONA
ASD AMICI DELLO SPORT
ASD ANCONA LUMIGNACCO
ASD ARTENIESE
ASD AURORA BUONACQUISTO
ASD AZZURRA PREMARIACCO
ASD BRIAN LIGNANO CALCIO
ASD CALCIO TEOR
ASD GS CHIAVRIS
ASD COMETAZZURRA
ASD COMUNALE GONARS
ASD CUSSIGNACCO CALCIO
ASD COMETA AZZURRA
ASD DEPORTIVO JUNIOR
ASD FORUM JULII
ASD FULGOR
ASD GEMONESE
APD GRIGIONERI SAVORGNANO
ASD MAJANESE
SSD MANZANESE CALCIO a rl
ASD MOIMACCO
ASD MORUZZO
ASD NUOVA OSOPPO
ASD OL3
ASD US PALAZZOLO
ASD PASIANESE CALCIO
ASD PORPETTO
US PRO FAGAGNA
ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
ASD SAN GOTTARDO
ASD SANTAMARIA
USD SERENISSIMA PRADAMANO
ASD SEVEGLIANO-FAUGLIS
ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD TORVISCOSA CALCIO
ASD UDINE CITY FUTBOL SALA
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD a r.l.
ASD UNION 91
ASD UNIONE BASSO FRIULI
ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE
ASD UP REANESE
ASD VARMESE
ASD TARCENTINA
USD VALNATISONE

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

ASD CALCIO SAPPADA
ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD OVARESE
SSD PONTEBBANA
ASD SAN PIETRO CALCIO
ASD STELLA AZZURRA CALCIO
ASD TARVISIO
ASD VELOX PAULARO
ASD VILLA

IMPORTANTE: la scadenza perentoria per l'invio **alla FIGC Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)** della ***Dichiarazione di Impegno*** e del ***Modulo/Modello di presentazione della Società*** per il riconoscimento del 1° Livello **è confermata per il giorno 31 dicembre 2023.**

Per eventuali richieste o chiarimenti rispetto agli elenchi di cui sopra, si invitano le società a scrivere esclusivamente a friuliveneziagiulia.sgs@figc.it

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 07 Luglio 2023 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti		
ANTONINI KAREN	10/11/2010	ASD CLUB ALTURA
ENNEFYFY FATIMA	18/02/2010	ASD SARONECANEVA
Pulcini Misti		
DE PITÀ BRIANA	03/10/2012	ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO
Primi Calci		
RUI MELISSA	11/09/2014	ASD UNION RORAI

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Campi di Giuoco

PROMOZIONE

Si comunica che la società **RONCHI CALCIO** disputerà tutte le gare interne del Campionato di Promozione – girone "B" sul **campo "A. Lucca" di Via Aeroporto a Ronchi dei Legionari (GO).**

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

Si ricorda che la società **CORVA** disputerà tutte le gare interne del Campionato Regionale Juniores Under 19 – girone "A" sul **campo di Via Volta a Prata di Pordenone (PN).**

Orario di Giuoco

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

Si comunica che la società **AC CORDENONESE 3S** disputerà tutte le gare interne del Torneo Under 16 – girone "A" **con inizio alle ore 10:00.**

Variazioni Gare

SECONDA CATEGORIA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/11/2023	8 A	MANIAGO	CALCIO ZOPPOLA	01/11/2023	20:30	14:30	VIA STAZIONE, MONTEREALE VALCELLINA

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/11/2023	**11 A**	**MOIMACCO**	**RANGERS**		**14:30**		**COMUNALE CIVIDALE DEL FRIULI VIA LUINIS 13**

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/11/2023	5 A	ISM GRADISCA	MONTEBELLO DON BOSCO	29/10/2023	20:00	14:30	

REGIONALE CALCIO A CINQUE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/12/2023	4 A	CALCIO A 5 TURRIACO	ARABA FENICE	03/11/2023	20:45		

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/11/2023	8 A	AZZANESE	PRO FAGAGNA	11/11/2023	19:30	17:30	
18/11/2023	**9 A**	**BRIAN LIGNANO CALCIO**	**RIVE D'ARCANO FLAIBANO**		**17:30**		**VIA DEI CARPINI, PRECENICCO**

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/11/2023	**4 A**	**FORUM JULII CALCIO**	**SANGIORGINA**	**07/10/2023**	**18:30**	**17:30**	**STRADA MEZZANA, GAGLIANO DI CIVIDALE**

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/11/2023	**10 A**	**PRO ROMANS MEDEA**	**SANT ANDREA SAN VITO**		**10:30**		**COMUNALE FRAZ. VERSA VERSA VIA PALMANOVA**

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/11/2023	**8 A**	**CJARLINS MUZANE**	**SANVITESE**	**19/11/2023**	**19:00**	**10:30**	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/11/2023	7 A	MANZANESE CALCIO	BUTTRIO CALCIO	12/11/2023	19:00	10:30	COMUNALE A VIA OLIVO, MANZANO

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/11/2023	**8 A**	**PRO GORIZIA**	**SAN LUIGI CALCIO**		**10:30**		**COMUNALE PIEDIMONTE DEL CALVARIO VIA DELLE GRAPPATE**
19/11/2023	**8 A**	**TRIESTINA ISONTINO**	**UNIONE FRIULI ISONTINA**		**10:30**		**MININ - COMUNALE TURRIACO VIA SAN FRANCESCO 13**

GIOVANISSIMI UNDER 15 ELITE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/11/2023	**10 A**	**COMUNALE FONTANAFREDDA**	**ANCONA LUMIGNACCO**		**11:45**	**11:15**	
22/11/2023	**10 A**	**TORRE**	**CJARLINS MUZANE**	**19/11/2023**	**19:00**	**10:30**	

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/11/2023	7 A	ROIANESE	ZARJA	01/11/2023	17:30		

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/11/2023	**8 A**	**PRO ROMANS MEDEA**	**OPICINA**	**19/11/2023**	**18:30**	**10:30**	**VIA ATLETI AZZURRI, ROMANS D'ISONZO**

Recupero Gare

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/11/2023	6 A	RIVE D'ARCANO FLAIBANO	CALCIO MANIAGO VAJONT		18:45		VIA CENTRO STUDI, CISTERNA DI COSEANO

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/11/2023	**6 A**	**VESNA**	**UNIONE FRIULI ISONTINA**	**29/10/2023**	**19:00**	**10:30**	**ROUNA COMUNALE LOC. PROSECCO**

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/11/2023	**4 A**	**SANT'ANDREA SAN VITO**	**OPICINA**	**15/10/2023**	**18:00**		**VIA LOCCHI, TRIESTE**

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 13.11.2023, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-8/2023-2024 RECLAMO della A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE (Campionato Giovanissimi U15 Regionale maschile) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all'esito della gara A.S.D. SANT'ANDREA SAN VITO / A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE, disputata il 01.11.2023 (in C.U. n° 42 del 06.11.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 42 dd 06.11.2023 il G.S.T. comminava all'allenatore della A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE, sig. Marco NOVATI, la squalifica "a tempo", sino al 05.12.2023, in quanto "*espulso perché, alla notifica del provvedimento di ammonizione subito per proteste, entrava sul terreno di gioco portandosi nei pressi dell'arbitro e perseverando nelle proteste proferendo, tra l'altro, espressioni irriguardose al suo indirizzo. Ancora, non ottemperava al provvedimento, ma usciva dal terreno di gioco solo a seguito dell'intervento di altri partecipanti alla gara della propria società. Infine, a gara terminata, reiterava le proteste seguendo l'arbitro sino agli spogliatoi*".
Avverso tale decisione la ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE formalizzava in data 08.11.2023 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo, chiedendo la copia del referto di gara, che veniva trasmesso alla richiedente a mezzo PEC in data 09.11.2023.
Veniva altresì autorizzato il prelievo della "tassa di reclamo" dal conto della Società.
Successivamente, in data 10.11.2023, veniva formalizzato il reclamo, nel quale la Società evidenziava come l'allenatore, mai in precedenza protagonista di simili episodi, avesse inteso inizialmente protestare per il protrarsi a proprio dire ingiustificato della gara, oltre i minuti di recupero segnalati dall'arbitro; entrato dopo l'ammonizione sul terreno di gioco cercando nuovamente spiegazioni, dopo la notifica dell'espulsione l'allenatore sarebbe poi spontaneamente uscito dal terreno di gioco assieme a un dirigente, che nel frattempo l'avrebbe raggiunto, e senza alcuna apparenza forzosa. Dopo la fine dell'incontro avrebbe infine fortuitamente incontrato l'arbitro negli spogliatoi, al quale avrebbe cercato di fornire spiegazioni al proprio comportamento, "*spiegazioni volte al pentimento di quanto accaduto e chiarificatrici*", senza però ottenere la possibilità di un confronto.
La reclamante chiedeva dunque di voler "*riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre la squalifica all'allenatore sig. NOVATI Marco, in misura equamente riportata all'effettiva gravità dei fatti*".
Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello rileva come oggetto di contestazione sia una decisione con la quale il GST ha comminato la squalifica a tempo, con effetti dal 06.11.2023 (data del Comunicato) al 05.12.2023, e dunque di durata pari a un mese, verificandosi dunque nella fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 137, co. 3, lett. b) del CGS, secondo cui "*non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale*" la "*inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese*".

A quest'ultimo proposito, va rammentato come le sanzioni di lieve entità, quale nel caso in esame la squalifica di un tecnico sino ad un mese, siano state consapevolmente sottratte dal Codificatore dalla possibilità di un loro successivo riesame, volendosi con ciò garantire certezza dell'irrogazione e volendosi evitare – in un'ottica di bilanciamento e a mo' di ragionevole filtro all'accesso – l'instaurazione di contenziosi che finirebbero solo per l'appesantire il già consistente peso della macchina della Giustizia Sportiva, anche alla luce del fatto che – in ragione della disciplina dei termini, di cui all'art. 77 CGS – l'eventuale decisione pur assunta ben potrebbe anche essere deliberata a squalifica comunque già scontata.
Il reclamo è dunque inammissibile, senza necessità di dover fissare udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendoci comunque spazio per aggiungere ulteriori argomenti, trattandosi, quello gravato, di un provvedimento per il quale è esclusa *a priori* la possibilità stessa di impugnazione, a prescindere dunque da qualsivoglia ragione meritale della reclamante.
Resta per l'effetto confermata la decisione del G.S.T. e la squalifica disposta a carico del sig. Marco NOVATI sino al 05.12.2023, di per sé comunque congrua e proporzionata rispetto alla condotta oggetto di valutazione, tenendo conto di quanto chiaramente evidenziato negli atti di gara, che ai sensi dell'art. 61, co. 1 CGS "*fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*".

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara inammissibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore
avv. Priscilla Bortolin, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del giorno 08.11.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT–SD 05/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Michele NARDELLA e ASD AZZURRA PREMARIACCO

Il deferimento. La Procura Federale, con atto ritualmente notificato agli interessati, ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Michele Nardella e l'A.S.D. Azzurra Premariacco per le seguenti condotte:
1) il sig. Michele Nardella, all'epoca dei fatti tesserato per l'A.S.D. Azzurra Premariacco, per la violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 22.10.2022 nel corso del primo tempo e dopo la fine della gara A.S.D. Lavarian Mortean Esperia – A.S.D. Azzurra Premariacco valevole per il campionato di Promozione, rivolto le seguenti espressioni nei confronti del sig. Rosero Jimmy Samir Arboleda, calciatore tesserato per la A.S.D. Lavarian Mortean Esperia: "*torna a casa tua, vai a studiare*", "*sei ancora qua, non ti vergogni, vai a casa nel tuo paese*";
2) l'A.S.D. Azzurra Premariacco a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Michele Nardella, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La convocazione, il dibattimento e le conclusioni. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all'uopo l'udienza del giorno 11.10.2023. Alla predetta udienza, il collegio – valutata l'istanza di differimento presentata dal legale del sig. Nardella a causa di documentati impegni professionali concomitanti – ritenuto sussistente il legittimo impedimento, ha pronunciato ordinanza di rinvio del dibattimento all'udienza del giorno 08.11.2023, con sospensione dei termini. Nel rispetto della scadenza normativamente prevista, il sig. Nardella ha depositato memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento per infondatezza del deferimento (in ragione dell'insufficienza del livello probatorio raggiunto dall'impianto accusatorio) ed allegando, tra gli altri documenti, i verbali di audizione dei sig.ri Daniele Bellin e Lorenzo Meroi, assunti e redatti nelle forme di cui all'art. 327-bis c.p.p. e ss..
All'udienza del giorno 08.11.2023, all'ora fissata per la convocazione, risultavano presenti: il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, in collegamento da remoto, quale rappresentante della Procura Federale; il sig. Michele Nardella, assistito dall'avv. Filippo Pesce, presente anche per l'A.S.D. Azzurra Premariacco. Preso atto, preliminarmente, della dichiarazione resa dai deferiti, tramite il difensore, di non essere interessati ad eventuali definizioni del procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. e udita la relazione è stato quindi aperto il dibattimento.
All'esito della discussione, condotta nel più ampio rispetto del principio del contraddittorio, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
la Procura Federale, in accoglimento del deferimento, ha richiesto

- per il sig. Michele Nardella 10 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;
- per l'A.S.D. Azzurra Premariacco Euro 1.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva.

La difesa degli incolpati ha richiesto il proscioglimento per infondatezza del deferimento, richiamandosi alla memoria depositata.

La motivazione. E' principio consolidato nell'ordinamento settoriale sportivo quello secondo cui "*il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito*" (CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022).
Tale principio, ampiamente condiviso (ed applicato) dal Tribunale Federale Territoriale, necessita tuttavia, al di là del richiamo definitorio, di una adeguata specificazione in ordine alle sue concrete ricadute applicative.
Ed invero, il principio probatorio del "più probabile che non" deve essere declinato, operativamente, in una duplice attività di analisi, costituita: *(i)* da una prima valutazione di natura selettiva (finalizzata ad eliminare, dal novero delle ipotesi possibili, quelle meno probabili) e *(ii)* da un successivo vaglio, tra le ipotesi più probabili, di quella che tra esse – secondo un ragionamento di tipo inferenziale – abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.
In un siffatto contesto, attesa l'impredicabilità di una aritmetica dei valori probatori, si rende necessario valutare, nel caso di deposizioni dai contenuti contrapposti, tanto la credibilità soggettiva dei dichiaranti (*i.e.*: l'attendibilità delle deposizioni), quanto l'oggettiva verosimiglianza del loro racconto, dovendosi considerare, ove sussistenti, anche altri indici esterni e/o indiretti che, al riguardo, possano assumere rilevanza. Il tutto nell'ottica di una valutazione complessiva (e non già parziale) del quadro probatorio disponibile.
Ciò posto, si rileva che, nel caso di specie, la Procura Federale ha inteso deferire il sig. Nardella (e, per conseguente responsabilità oggettiva, l'A.S.D. Azzurra Premariacco) rilevando che i fatti oggetto di accertamento troverebbero conferma nelle deposizioni rese dal sig. Arduino Pattaro, dal sig. Andrea Coden e dal sig. Alessandro Ietri (rispettivamente: presidente, dirigente e calciatore dell'A.S.D. Lavarian Mortean Esperia), i quali hanno concordemente riportato che, subito dopo il termine della gara, nei pressi degli spogliatoi all'interno del recinto di giuoco, il sig. Nardella avrebbe apostrofato il sig. Rosero Arboleda con la frase "*sei ancora qua, non ti vergogni vai a casa nel tuo paese*", con ciò scatenando la reazione violenta da parte di quest'ultimo. La dinamica della provocazione/reazione è stata espressamente rimarcata dalla Procura Federale in sede di discussione.

Il quadro probatorio a disposizione del Tribunale Federale, tuttavia, ricomprende anche le deposizioni rese dal sig. Fabrizio Vogrig, dal sig. Daniele Bellin (dirigenti dell'A.S.D. Azzurra Premariacco), dal sig. Corrado Miano e dal sig. Lorenzo Meroi (calciatori dell'A.S.D. Azzurra Premariacco). Le deposizioni del sig. Daniele Bellin e del sig. Lorenzo Meroi, acquisite nelle forme dell'art. 327-bis c.p.p. dalla difesa del sig. Nardella, devono reputarsi pienamente ammissibili, posto che nel processo sportivo non è mai precluso alla difesa il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, anche quando detta produzione formalizzi delle "testimonianze" a discolpa (principio espresso da CGF, decisione 23.08.2012, C.U. n. 031/CGF 2012-2013). Vi sono, poi, anche le dichiarazioni rese dal sig. Rosero Arboleda e dal sig. Nardella, le quali rimangono – tra esse – di segno uguale e contrario.
E' da rilevarsi che il sig. Vogrig (il quale, per quanto riferito dalle persone sentite, si trovava nella stessa posizione del sig. Pattaro, posto che egli stava parlando proprio con quest'ultimo) ha dichiarato di non aver udito alcuna frase discriminatoria o razzista rivolta dal sig. Nardella nei confronti del sig. Rosero Arboleda. Del pari, il sig. Miano (il quale ha dichiarato che si trovava, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio accanto al sig. Nardella) ha escluso "nella maniera più assoluta" che, nell'occasione, il sig. Nardella abbia proferito nei confronti del sig. Rosero Arboleda la frase "*sei ancora qua, non ti vergogni, torna a casa nel tuo paese*". Il sig. Bellin (il quale ha dichiarato che si trovava "a pochi metri dal sig. Nardella" e di aver "sentito chiaramente" quanto è stato detto dalle parti durante la discussione) ha riferito di una diversa battuta (dal tono, al più, canzonatorio, ma non certo discriminatorio) proferita dal sig. Nardella, cui è seguita la condotta violenta del sig. Rosero Arboleda.
A fronte di un tanto, è da rilevarsi che l'atto di deferimento ha inteso considerare, dal punto di vista probatorio, delle evidenze oltremodo parziali, trascurando ogni deposizione – pur ritualmente acquisita – di segno contrario rispetto a quelle su cui il predetto atto di deferimento si fonda. Come detto, la concreta applicazione del principio del "più probabile che non" impone una valutazione *complessiva* del quadro probatorio disponibile, nella considerazione degli elementi di fatto a supporto di *tutte* le (residue) ipotesi al vaglio, dovendosi escludere la legittimità di una elezione selettiva del materiale probatorio, a supporto della sola ipotesi che si intende sostenere. Altrimenti detto, pare evidente che, nel caso di specie, sussiste tra le diverse ipotesi in disamina (ossia: quella del detto e del non detto) un pari supporto probatorio, di tal ché la valutazione demandata al giudicante deve necessariamente indirizzarsi alla credibilità soggettiva dei dichiaranti e alla attendibilità oggettiva del loro racconto.
Le conseguenti valutazioni potranno pure apparire di dettaglio, ma la gravità della condotta oggetto di deferimento (e la conseguente sanzione) impongono, di necessità, un'attenta disamina del particolare. In punto di credibilità soggettiva, si rileva che le persone che hanno reso le deposizioni poste a fondamento dell'atto di deferimento hanno negato – tutte e nuovamente – l'episodio del pugno sferrato dal sig. Rosero Arboleda al sig. Nardella, escludendo che tra i due vi sia stato un contatto fisico. Per contro, è la stessa Procura Federale ad aver evidenziato, in sede di discussione, che "*il fatto che il pugno sia stato sferrato è cosa giudicata, in quanto oggetto di accertamento e declaratoria nella precedente decisione*". Ed invero, questo Tribunale Federale Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 122 del 31.05.2023 (documento agli atti), ha ritenuto provato il pugno sferrato dal sig. Rosero Arboleda sulla base di elementi probatori particolarmente significativi (tra cui anche un verbale di Pronto Soccorso attestante lesioni compatibili con quelle immediatamente lamentate dal sig. Nardella). La negazione di tale circostanza (si intende: del pugno sferrato) non depone, evidentemente, per la piena credibilità delle persone che hanno reso le relative dichiarazioni. Come efficacemente osservato dalla difesa del sig. Nardella in sede di discussione, non è infatti pensabile di poter attribuire una credibilità parziale a delle deposizioni che, per altra parte, negano la sussistenza di un fatto accertato. E ciò al di là dell'interesse alla discolpa, che effettivamente sussisteva nel corso del procedimento disciplinare a carico del sig. Rosero Arboleda, ma che è venuto meno nel corso del presente procedimento disciplinare. Si rileva, per inciso, che il giudizio sulla attendibilità delle deposizioni in commento sarebbe risultato ben diverso, ove le persone sentite (*recte*: nuovamente sentite, dopo la definizione del procedimento a carico del sig. Rosero Arboleda) avessero ammesso la circostanza del pugno (circostanza reputata accertata dalla stessa Procura Federale), evidenziando, per converso, la sola sussistenza della provocazione. Ma così non è stato.

Nell'ottica della (premessa) valutazione del particolare, si rileva che non è ben chiaro dove si trovasse il sig. Coden al momento degli eventi (per il sig. Pattaro stava uscendo dagli spogliatoi con il sig. Rosero Arboleda; mentre per quanto dichiarato dallo stesso sig. Coden, egli si trovava fuori dagli spogliatoi e stava parlando con lo stesso sig. Pattaro), né è chiaro per qual motivo egli si trovasse negli spogliatoi o all'interno del recinto di giuoco nell'immediato post partita, non essendo un dirigente in lista di gara. Non pare inverosimile, per contro, che il sig. Miano (calciatore dell'A.S.D. Azzurra Premariacco, il quale ha negato recisamente il fatto oggetto di deferimento) si trovasse nelle vicinanze del sig. Nardella al termine della gara, avendola interamente disputata, come risulta dal referto agli atti. Per quanto riferito dalle persone sentite, invero, non tutti i calciatori erano rientrati negli spogliatoi al momento dei fatti.
Se considerata nel complesso degli elementi di prova disponibili, quindi, l'ipotesi fattuale che sorregge l'atto di deferimento non pare raggiungere quel livello di probabilità richiesto dall'ordinamento sportivo per dare dimostrata la commissione dell'illecito. Ciò anche per il fatto che detta ipotesi, ove confrontata con l'ipotesi antagonista, pare del tutto recessiva o, comunque, non certo prevalente. Si può dar atto, a tutto voler concedere, che la condotta posta in essere dal sig. Rosero Arboleda – anche secondo l'*id quod plerumque accidit* – possa ricondursi, in tesi, ad una reazione derivante da una qualche provocazione posta in essere dal sig. Nardella, così come rilevato dalla Procura Federale. Non si può ritenere provato, tuttavia, che detta provocazione si sia sostanziata nella pronuncia di una frase discriminatoria e/o razzista da parte del sig. Nardella e, specificamente, nella frase riportata nell'atto di deferimento.
E' ben vero che nel procedimento disciplinare che ha interessato il sig. Rosero Arboleda, il Tribunale Federale Territoriale ha riconosciuto, con riguardo alla condotta violenta da questi posta in essere, l'incidenza causale di una provocazione, che il collegio ha "ragionevolmente" ascritto al sig. Nardella (motivo per cui gli atti sono stati trasmessi alla Procura Federale per il compimento delle relative indagini, volte ad acclarare l'eventuale pronuncia di "frasi dal contenuto discriminatorio"). E' altrettanto vero, tuttavia, che nel predetto procedimento disciplinare il Tribunale Federale Territoriale ha deciso sulla base delle evidenze probatorie al tempo acquisite, dalle quali risultavano estranee alcune deposizioni che, nel presente procedimento disciplinare, sono state invece rese disponibili (a titolo esemplificativo: le deposizioni del sig. Miano e le specificazioni rese dal sig. Vogrig sull'episodio in contestazione). L'acquisizione del nuovo materiale probatorio ha consentito al Tribunale Federale Territoriale di valutare compiutamente la vicenda, nell'ottica di quel ragionamento comparativo/inferenziale che il principio del "più probabile che non" impone, ove l'organo giudicante sia chiamato a individuare, tra due ipotesi fattuali antitetiche, quella che assume la veste di probabilità prevalente. Va detto, per altro, che l'eventuale richiamo agli effetti del giudicato in ordine al fatto provocazione (che, nel procedimento disciplinare a carico del sig. Rosedo Arboleda, ha determinato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13, co. 1, lett. a, CGS) può avere riguardo, al più, solamente alla statuizione minima del provvedimento decisorio (e, cioè, alla sequenza fatto-norma-effetto), ma non può certo valere a definire il contenuto specifico della provocazione stessa (ossia: le frasi effettivamente pronunciate e la loro eventuale natura discriminatoria). Un tanto assume chiara evidenza ove si ponga mente al fatto che il Tribunale Federale Territoriale ha trasmesso gli atti alla Procura Federale proprio per acclarare "l'eventuale sussistenza di frasi dal contenuto discriminatorio", dandosi atto, con ciò, che il contenuto delle frasi provocatorie era del tutto estraneo al perimetro del *decisum*.
E' da rilevarsi, infine, che l'atto di deferimento concerne anche un ulteriore episodio asseritamente svoltosi nel corso del primo tempo, nel cui contesto il sig. Nardella avrebbe proferito, nei confronti del sig. Rosero Arboleda, la frase "*torna a casa tua, vai a studiare*". L'episodio viene riferito, in sede di audizione, dallo stesso sig. Rosero Arboleda, il quale riporta la predetta frase, rilevando di aver immediatamente ribattuto dicendo "*io ho studiato più di te*" (il tenore della risposta pare escludere, già di per sé, la natura discriminatoria della presunta offesa). Il sig. Nardella, per contro, ha negato la circostanza. Il sig. Meroi, sentito in sede di indagini difensive, ha riferito di aver assistito alla discussione tra i due, escludendo che il sig. Nardella abbia usato espressioni a sfondo razziale o discriminatorio. Anche in tal caso, per le argomentazioni già svolte, è da ritenersi non raggiunto il livello probatorio minimo richiesto per la contestazione di un illecito disciplinare, reputandosi che un siffatto episodio – dai contorni comunque indefiniti – possa certamente rimanere confinato nell'alveo degli ordinari diverbi di campo, senza andare ad occupare le aule della giustizia sportiva.
Per le ragioni esposte, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il deferimento nei confronti del sig. Nardella e, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'A.S.D. Azzurra Premariacco non possa trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto a Michele NARDELLA, ritenuta l'infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo proscioglie dall'addebito;
- quanto alla Società ASD AZZURRA PREMARIACCO, la proscioglie dall'addebito.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

==========

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Severino Lodolo, componente e relatore
avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 08.11.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT–SD 06/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di CG STUDENTI

Il deferimento. Con atto del 13.10.2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la società C.G. Studenti per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, degli atti e dei comportamenti posti in essere dal sig. Benjamin Shala, per aver lo stesso in *"violazione dell'art. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., in data 18.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società C.G. Studenti, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere".*

La convocazione e le conclusioni. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento d.d. 16.10.2023, ritualmente notificato agli aventi diritto, veniva fissata per il giorno 8.11.2023 l'udienza di comparizione delle parti alla quale, dinnanzi all'intestato collegio, comparivano: la Procura Federale in persona dell'avv. Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto Procuratore Federale (mediante collegamento da remoto) nonché il sig. Enrico Miscia nella sua qualità di Presidente della società deferita il quale preliminarmente chiedeva di poter definire il procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. concordando la sanzione con il rappresentante della P.F. nei seguenti termini:

- ammenda alla Società CG STUDENTI di euro 350,00 (trecentocinquanta/00, sanzione base euro 500,00),

La motivazione. La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando documentalmente provata la non veridicità della dichiarazione resa dal sig. Benjamin Shala – in occasione della sua richiesta di tesseramento per la società deferita – di non essere mai stato precedentemente tesserato per società affiliate a Federazioni estere. Acquisita tramite i canali istituzionali, risulta infatti allegata al fascicolo contenente gli atti di indagine compiuti dall'organo inquirente, una formale comunicazione della Federazione del Kosovo (paese d'origine del giovane Shala) nella quale si precisa che il dichiarante (contrariamente a quanto da lui affermato) era già stato tesserato per la società KF Trepca (soc. affiliata a detta Federazione estera). Pacificamente devesi, pertanto, affermare la responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 C.G.S in capo alla C.G. Studenti per la

violazione ascritta al calciatore Benjamin Shala nei cui confronti la P.F., stante la di lui irreperibilità e la conseguente impossibilità di notificare gli atti a lui destinati, ha disposto di procedere separatamente. Come noto l'art. 6 comma 2 C.G.S. stabilisce che "*la società risponde a fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2*". Ha statuito al riguardo la CFA (v. sul punto CFA sez. III n. 3/20202-2021 Reg. Dec.) trattarsi di "*disposizione precettiva che non permette margini di interpretazione*" per cui la responsabilità in questione "*ha come unico presupposto l'elemento di connessione tra la condotta illecita e la società, e cioè il rapporto di tesseramento*". Rapporto quest'ultimo, sicuramente intercorso (seppur per breve periodo temporale stante la successiva revoca) tra la CG Studenti e il Shala e sorto proprio grazie all'illecito disciplinare da quest'ultimo compiuto rendendo l'inveritiera affermazione di cui si discute.
Tanto premesso si ritiene nello specifico congrua e corretta l'entità della sanzione concordemente determinata dalle parti.
L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni normativamente previste

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto alla Società CG STUDENTI dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 350,00 (trecentocinquanta/00, sanzione base euro 500,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 14.11.2023.

Il Presidente
(Ermes Canciani)